

Per lo che io prego l'onorevole Puccioni di unire il suo voto a quello del relatore, e di lasciar liberi i magistrati ordinari nell'apprezzamento di quei fatti, d'altronde grandemente immorali.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCCIONI. L'onorevole Speciale non ha compreso, certamente per colpa mia, il valore dell'obbiezione che io faceva.

Io non invito la Camera a pronunciarsi sull'esistenza o non esistenza dei fatti di corruzione, i quali sono stati dall'inchiesta verificati; io dico: la Camera non può ignorare che il guardasigilli del regno nella metà dell'anno decorso, si presentò alla Camera stessa e le disse: i fatti che si riferiscono a corruzioni elettorali non sono contemplati dal Codice toscano, ma sono contemplati dal Codice sardo del 20 novembre 1859.

Ora, siccome questo difetto del Codice toscano costituisce un'eccezionalità assai grave per queste provincie, così io vi propongo che vogliate con legge ordinare siano quivi promulgate le disposizioni del Codice del 20 novembre 1859, relative agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici. La Camera assenti a questa proposta; vi assenti il Senato; la legge fu sancita dal capo dello Stato.

In questa condizione di cose l'onorevole Speciale non può dirmi che la Camera, accogliendo la mia opposizione alle proposte del relatore, emette un giudizio sull'esistenza o non esistenza dei fatti che si dicono verificati dall'inchiesta giudiziaria avvenuta. La Camera null'altro fa che ricordarsi che essa stessa riconosceva la necessità di colpire con una sanzione penale in queste provincie, di cui fa parte il collegio di Pietrasanta, le corruzioni elettorali, le quali dalla legislazione comune non erano qui represses; la Camera null'altro fa infine che essere ossequente a se medesima.

Ed invero, o signori, se voi, dopo aver fatto una legge per punire le corruzioni elettorali, dopo aver riconosciuto che questa legge in Toscana non v'era, veniste oggi a rinviare al guardasigilli le carte dell'elezione di Pietrasanta, perchè l'autorità giudiziaria proceda per corruzioni avvenute prima che la legge fosse sancita, fareste per lo meno cosa inutile; perchè voi legislatori dovete sapere che non potete chiedere ai magistrati che applichino una legge che non esisteva quando i fatti si verificarono: e dico che fareste cosa inutile, perchè non posso supporre che sia, e certo non è nell'animo vostro di dare alla legge di recente pubblicata effetti retroattivi.

Qual significato adunque avrebbe il rinvio al guardasigilli? Quali effetti produrrebbe?

Fra qualche giorno il guardasigilli verrebbe alla Camera e ci direbbe: il procuratore generale della corte di Lucca cui ho trasmesso le carte della elezione di Pietrasanta da voi rinviatemi, mi avvisa che egli non

può procedere per fatto avvenuto prima della proclamazione di una legge, che per punire i fatti di corruzione elettorale voi stessi avete ravvisata necessaria.

Egli è per evitare questa meschina lezione, che ricevemmo, che mi sono opposto al rinvio, e che continuo a combatterlo.

SEBASTIANI, relatore. Io lascio al giudizio della Camera se crede ammettere il rinvio al ministro guardasigilli, solamente dico che trattasi di fatti delittuosi, che se al momento che furono commessi non erano colpiti da qualche disposizione speciale, come si fa dal Codice italiano, dovevano essere colpiti da qualche disposizione generale penale, perchè io non posso ammettere che vi potesse essere un Codice in un paese civile, che lasciasse impuniti i fatti tendenti alla corruzione.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Io ho chiesto la parola soltanto per pregare l'onorevole relatore di dire alla Camera se l'ufficio si è occupato della questione sotto l'aspetto sotto il quale l'ha esaminata l'onorevole Puccioni, se cioè l'ufficio ha cercato di risolvere in un modo o nell'altro questo punto.

Se l'ufficio non se n'è occupato, allora il relatore non ha argomenti da contrapporre a quelli svolti dall'onorevole Puccioni, e credo che noi non potremo a meno di limitarci a votare l'annullamento, lasciando a parte il secondo punto.

Se invece il relatore ha argomenti da sottoporre alla Camera, pei quali l'ufficio ha creduto di venire a fare la sua proposta, allora la Camera potrà occuparsi ulteriormente di questa parte della questione.

PUCCIONI. Io rispondo una sola parola all'avvertenza fatta dall'onorevole Sebastiani il quale si meraviglia che non vi sia in Toscana una legge generale che possa colpire questi fatti di corruzione.

Basta che l'onorevole Sebastiani prenda la data del Codice penale toscano, che è la legge generale punitiva, e si persuaderà facilmente con quella sola data come il medesimo non potesse contemplare il fatto delle corruzioni in materia di elezioni.

Il Codice toscano ha la data del 20 giugno 1853, ed allora era ben lungi dalle idee del Governo che lo dava in luce il credere al sistema rappresentativo. Eravamo in piena reazione; non era dunque da attendersi che di elezioni politiche e di corruzioni nelle medesime potesse parlare quel Codice. Ciò spiega il suo silenzio, e ciò spiega anco il perchè dei provvedimenti legislativi da voi adottati in questo proposito.

SPECIALE. Domando la parola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

SPECIALE. L'onorevole Puccioni ad avvalorare le sue conclusioni traeva argomento dalla data in cui fu pubblicato il Codice toscano. Io ricorderei all'onorevole Puccioni come il Codice del 1819, pubblicato nelle provincie napoletane, sebbene uscisse da un Governo